

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 98

del 31-1-2018

O G G E T T O

Atto di citazione avanti il Tribunale di Venezia, notificato dall'Impresa Guerrato S.p.A. in data 13.12.2017, prot. 119257. Autorizzazione a resistere in giudizio.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 155

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

Premesso che:

- Con deliberazione del Direttore Generale dell'ex Ulss 5 n. 395 del 16.06.2015 veniva, tra l'altro, indetta gara sopra soglia comunitaria da esperirsi mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore, dell'importo di euro 34.835.484,91 di cui euro 27.244.234,80 per lavori a base di appalto;
- in esito alla procedura di gara, con deliberazione del Direttore Generale della disciolta Ulss 5 n. 824 del 14.12.2015, i lavori della 1^a fase funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore venivano definitivamente aggiudicati all'impresa Guerrato S.p.A. di Rovigo, Codice Fiscale/Partita IVA 00099440299, per l'importo di euro 20.188.670,57, I.V.A. esclusa;
- il contratto d'appalto dei "Lavori di 1^a Fase Funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore" CUP D27E13000090008 - CIG 6325376965, per l'importo di euro 20.188.670,57, I.V.A. esclusa, veniva stipulato tra le parti il 22.03.2016 con rep. n. 486, prot. n. 10682/2016, e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Valdagno Serie 1T n. 2471 del 31.03.2016;
- con deliberazione n. 1152 del 12.09.2017, per le motivazioni in essa indicate, in relazione all'accertata sussistenza di plurimi, gravi inadempimenti contrattuali come contestati ed accertati a carico dell'Impresa Guerrato S.p.A, è stato risolto in danno all'Appaltatore il sopra citato contratto d'appalto stipulato in data 22.03.2016 rep. n. 486, ricorrendo, a carico dell'Appaltatore, gli inadempimenti contrattuali previsti dall' art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 17 del Contratto d'Appalto.
- è pendente avanti al Tribunale di Venezia un contenzioso con la Società Guerrato, iscritto al r.g. 10509/2017, relativamente all'atto di citazione notificato in data in data 16.10.2017, prot. 98233, con il quale l'impresa ha chiesto tra l'altro, di accertare e dichiarare, a seguito dell'intervenuto scioglimento del contratto d'appalto, l'insussistenza del diritto della Stazione appaltante ad escutere le polizze fideiussorie prestate a garanzia dei lavori, fino all'esito del giudizio relativo all'imputazione della risoluzione contrattuale posta in essere.
- l'Azienda ha autorizzato la costituzione nel giudizio anzidetto con deliberazione del Direttore Generale n. 1669/2017, in atti, conferendo mandato defensionale all'Avv. Mario Testa del Foro di Padova;
- con la medesima deliberazione n. 1669/2017 l'Azienda ha autorizzato l'Avv. Mario Testa del Foro di Padova all'insinuazione dei crediti dell'Azienda ULSS nella procedura di concordato preventivo della Guerrato S.p.A. pendente avanti il Tribunale di Rovigo;
- in data 13.12.2017, prot. 119527, la società Guerrato S.p.A ha notificato l'ulteriore atto di citazione avanti il Tribunale di Venezia, sezione specializzata delle imprese, con il quale chiede tra l'altro, di accertare e dichiarare che il contratto d'appalto in data 22.03.2016 è stato risolto per fatto e colpa della stazione appaltante, formulando altresì domanda risarcitoria per l'importo di euro 5.577.060,36;
- con il predetto atto di citazione ricevuto al prot. 119527/2017 l'impresa Guerrato chiede la riunione dei giudizi con prima udienza il 22.03.2018.

Ritenuto opportuno prendere parte al giudizio radicato avanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata delle imprese, con atto di citazione notificato all'Azienda Ulss n. 8 Berica in data 13.12.2017, ricevuto al prot. n. 119257, per far rilevare le ragioni dell'Ente.

Ritenuto altresì opportuno affidare il mandato defensionale della vertenza in rilievo, con ogni più ampio potere, all'avv. Mario Testa del Foro di Padova, in quanto già in possesso di approfondita conoscenza della vertenza contrattuale di cui è causa, professionista di comprovata e qualificata esperienza nello specifico dell'assistenza processuale alle Amministrazioni Pubbliche in generale e alle Aziende Sanitarie in particolare, abilitato al patrocinio presso le corti superiori, perito nella giurisdizione civile, amministrativa e nella materia dei contratti con parte pubblica, con facoltà di eleggere domicilio a termini di rito.

Visto il preventivo di spesa del professionista incaricato di euro 43.831,82 oltre imposte e anticipazioni, trasmesso a mezzo e-mail in data 26.01.2018, in atti.

Verificato che il valore medio delle fasi procedurali della vertenza in questione è pari ad euro 61.083,44 e che, pertanto, il professionista ha applicato una riduzione superiore al 20% prevista dal regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 277/2017, per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale.

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Mario Testa, in atti.

Visti i carichi di lavoro, sia giudiziario che extra processuale, che già gravitano sui legali incardinati in azienda, in particolare sul fronte delle vertenze di accertamento della responsabilità professionale sanitaria e relativamente alla gestione della mole complessiva dei sinistri di "RCT" per le due aziende sanitarie della provincia di Vicenza, come da disposizioni organizzative dettate al riguardo dalla Regione del Veneto.

Preso in ogni caso atto dell'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di autorizzare la costituzione dell'Azienda nel giudizio avanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese, promosso dall'Impresa Guerrato S.p.A. con atto di citazione notificato in data 13.12.2017, acquisito al prot. n. 119257 del 13.12.2017.

2. Di conferire il mandato defensionale, con ogni più ampio potere, all'avv. Mario Testa del foro di Padova, professionista di comprovata e qualificata esperienza nello specifico dell'assistenza processuale alle Amministrazioni Pubbliche in generale e alle Aziende Sanitarie in particolare, abilitato al patrocinio presso le corti superiori, perito nella giurisdizione civile, amministrativa e nella materia dei contratti con parte pubblica, già edotto delle questioni sottese all'appalto in rilievo, con facoltà di eleggere domicilio nei termini di rito.
3. Di dare atto che la spesa presunta di euro 63.590,00 salvo conguaglio all'esito del giudizio, trova copertura nel budget 2018 fissato con deliberazione n. 1728 del 28.12.2017 al conto n. 5507000219 "consulenze legali".
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 1-2-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-2-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
